



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO PER LE MARCHE

LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE

Visto il D.Lgs. 20 ottobre 1998 n.368 e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali";

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e successive modificazioni, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito 'Codice dei Beni Culturali';

Visto il D.L. 21 settembre 2019 n. 104, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni";

Visto il D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169 recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

Visto il D.M. 20 gennaio 2020 rep. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo";

Visto l'art. 42 della Costituzione;

Visti in particolare gli artt. 10 e 12 del citato D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;

Visto in particolare l'art. 47 comma 2 lettera a) del citato D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169, a norma del quale la Commissione regionale per il patrimonio culturale verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'articolo 12 del Codice;

Visto il Decreto del Segretario Regionale n. 12 del 24 febbraio 2020 di costituzione della nuova Commissione regionale per il patrimonio culturale delle Marche;

Visto il decreto di nomina del Segretario Regionale ad interim per le Marche Arch. Corrado Azzollini del 13 giugno 2019 Rep. n. 1137, Registrato alla Corte dei Conti in data 2 luglio 2019 al n. 2689;

Vista la nota prot. n. 88 del 09/09/2019 della Conferenza Episcopale Marchigiana (acquisita al protocollo d'Ufficio n.3970 del 17/09/2019), con la quale è stata richiesta la verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del citato D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. per il bene immobile denominato "**Casa Fondazione Missioni Consolata**" sito a Montegrimano Terme;

Visto il parere della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio delle Marche prot. n. 3802 del 24/02/2020 (acquisita al protocollo d'Ufficio n.634 del 24/02/2020) dal quale si rileva l'insussistenza dell'interesse storico-architettonico del bene in esame, proponendo l'adozione del provvedimento di verifica di non interesse culturale ai sensi dell'art. 12 comma 2 e 4 del Codice;

Visto il medesimo parere di cui sopra dal quale si rileva che: "Il bene non riveste interesse archeologico diretto, ma l'area nella quale insiste l'edificio si configura, per morfologia e prossimità al nucleo del centro storico più elevato, soggetta a forte potenziale archeologico, sia per quanto concerne potenziali stratificazioni in situ, sia per la verosimile presenza di elementi di colluvio nella zona più alta. Pertanto sebbene il fabbricato non presenti interesse archeologico diretto, si richiede che, per quanto attiene alla tutela del patrimonio archeologico, ai sensi del D.Lgs 42/2004, nel caso di interventi di sottosuolo e la movimentazione di terra, il progetto sia preliminarmente sottoposto all'esame della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le opportune prescrizioni di competenza"



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

SEGRETERIATO REGIONALE DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO PER LE MARCHE

Visto il verbale della riunione n. 2 del 11/03/2020 della Commissione regionale per il patrimonio culturale delle Marche, sottoscritto dai relativi componenti, dal quale risulta che la Commissione all'unanimità ha approvato la proposta verifica di non interesse culturale della Soprintendenza competente contenuta negli atti appena citati e fondata sulle argomentazioni ivi contenute;

Ritenuto che il bene:

Denominazione	Casa Fondazione Missioni Consolata
Comune	Montegrimano Terme
Provincia	PU
Nome strada/n. civico	Via A. Battelli n. 8
Distinto al C.F.	Foglio 6 particella 356
Confinante con	Foglio 6 particelle 351, 353 C.F.
Confinante con altro elemento	

non presenta interesse culturale ai sensi dell'articolo 10 comma 1 del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e s.m.i.;

DELIBERA

Art. 1 il bene denominato, "**Casa Fondazione Missioni Consolata**" come sopra descritto e meglio individuato nelle premesse, **non riveste interesse culturale** ai sensi dell'articolo 10 comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.

Art. 2 il bene in oggetto, ai sensi dell'art. 12 comma 4, è escluso dall'applicazione delle disposizioni dello stesso D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42. Restano invece salvi gli obblighi e le prescrizioni che derivano dagli articoli 90 e seguenti del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42, nell'eventualità di scoperte archeologiche fortuite.

Art. 3 Il presente atto è notificato al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene. Avverso il presente atto è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero per i Beni e le Attività Culturali ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e s.m.i..

E' inoltre ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale, entro 60 gg. dalla notifica del presente atto, al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, a norma del D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104, ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199 entro 120 gg. dalla notifica del presente atto.

II PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Il Segretario Regionale *ad interim*

Arch. Corrado Azzollini